

Nuovi confini del danno esistenziale

Dalle sezioni unite una battuta d'arresto alla proliferazione delle "liti bagatellari" e alla duplicazione dei risarcimenti

di Romina Parodi

La sentenza delle sezioni unite della Corte di Cassazione n. 26972/2008, depositata in cancelleria l'11 novembre scorso rappresenta un passaggio storico nella evoluzione della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno.

Innumerevoli fiumi d'inchiostro si spargeranno per commentare e approfondire le massime ivi contenute e infiniti richiami alle stesse leggeremo nelle future sentenze di merito.

L'11 novembre rappresenta, dunque, una data importante, un vero e proprio spartiacque, per quanti si occupano a vario titolo del risarcimento del danno.

La pronuncia era fortemente attesa e molte erano le aspettative del mondo forense, tanto che i primi commentatori a caldo hanno evidenziato un risultato deludente, non tanto perché si è ridimensionato il danno esistenziale (che, come vedremo, rimane, anzi esce forse più malconco il danno morale) quanto perché non si è fatta sufficiente chiarezza.

Prima di addentrarci nel commento della vicenda e dei principi di diritto enunciati, anticipiamo che a nostro avviso, invece, la Suprema Corte ha svolto con coerenza la funzione di nomofilachia. Detta funzione non si concreta, infatti, solo nel mantenere in tutto lo Stato l'uniformità dell'interpretazione giudiziale enunciando i principi di diritto ai quali il giudice di rinvio dovrà uniformarsi, bensì consiste anche nel valutare e soppesare le interazioni reciproche tra le interpretazioni delle norme del sistema. In sostanza, quando la Cassazione si pronuncia su principi che, come nel caso che ci riguarda, possono comportare un'impennata esponenziale degli importi da corrispondere a titolo di risarcimento del danno, non può non tener conto dei riflessi della decisione sulla società intera.

In pratica, moltiplicare le partite di danno si sarebbe risolto in un vantaggio per alcuni singoli soggetti, ma in un costo sociale elevato, per tutti i cittadini (basti pensare al conseguente innalzamento dei premi di assicurazione in ambito di RCA).

La sentenza, oltre a ricostruire con rapidi tratti, l'evoluzione giurisprudenziale in materia di risarcimento del danno, affronta i quesiti sollevati con rigore e sobrietà. Il riferimento principale, naturalmente, è relativo alle sentenze 8827 e 8828 del 2003, le c.d. sentenze

gemelle con le quali la III sezione della Corte di Cassazione aveva già riordinato la materia ridefinendo presupposti e contenuti del danno non patrimoniale e introducendo il c.d. sistema bipolare. Nel solco di quanto già chiarito nel 2003 (*presidente Carbone, relatori Amatuucci per la 8827, Preden per la 8828*) le sezioni unite (*primo presidente Carbone, presidente e relatore Preden*) aggiungono ora un ulteriore tassello.

Il caso

L'attore, L.A. sottoposto nel maggio 1989 ad intervento chirurgico per ernia inguinale sinistra, subì, a causa di errore dei sanitari, la progressiva atrofia e successiva conseguente asportazione del testicolo sinistro. Per tale motivo, convenne in giudizio il medico e l'Azienda Sanitaria Locale. Il Tribunale di Venezia nel 1998 riconobbe il danno biologico e condannò i convenuti ad integrare le somme già corrisposte dall'assicuratore.

Il danneggiato, non soddisfatto delle somme liquidate, appellò la sentenza richiedendo la liquidazione del danno esistenziale per i riflessi nell'ambito della vita di relazione e in particolare nella sfera sessuale.

La C. Appello di Venezia rigettò il gravame dell'attore ritenendo che la richiesta di liquidazione del danno esistenziale, formulata per la prima

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ **via web sul sito www.assinews.it**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ **via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura

	Abbonamento annuale alla rivista cartacea <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 165,00 euro 120,00 euro
--	--

	Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2009 su CD (volume unico) <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 195,00 euro 150,00 euro
--	---

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it